
REGIONE MOLISE

L.R. 8 aprile 1997, n. 7. (Art. 18)

Norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 aprile 1997, n. 8.

Art. 18

Responsabilità e valutazione dei dirigenti ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁰⁾.

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti o delle funzioni individuali che sono loro assegnate. Sono altresì responsabili della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale riservate alla loro competenza. Entro il mese di gennaio di ogni anno i direttori generali, i segretari generali e gli altri dirigenti presentano, alla Giunta o all'Ufficio di Presidenza, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. A fronte del rischio, gravante sui dirigenti, di danno patrimoniale all'Amministrazione o a terzi la Regione adotta idonee iniziative per la relativa copertura assicurativa.

3. La Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, istituisce e disciplina, con atto di organizzazione, un Nucleo di valutazione che dura in carica tre anni. Il Nucleo è composto da tre esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione esterni all'Amministrazione regionale. Uno dei tre componenti è nominato su designazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ⁽⁴¹⁾.

4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si avvalgono del nucleo di valutazione per:

a) le valutazioni di cui a successivi commi settimo e ottavo;

b) la valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei propri dirigenti, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sulla base, anche, dei risultati del controllo di gestione ⁽⁴²⁾.

5. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente alla Giunta regionale e, per quanto di competenza, all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Esso è coadiuvato, per le incombenze istruttorie e di segreteria, da un'apposita

struttura da costituire con atto di organizzazione all'interno della Direzione generale del personale e dell'organizzazione ⁽⁴³⁾.

6. Il Nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi presso tutte le strutture dell'Amministrazione regionale e può richiedere informazioni alle strutture stesse. Esso riferisce trimestralmente sui risultati della sua attività alla Giunta regionale ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

7. Oltre quanto previsto dai commi quinto e ottavo dell'articolo 13, la valutazione dei dirigenti può essere effettuata in ogni momento.

8. Ove, in esito alla valutazione, venga accertata l'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione, viene disposta l'assegnazione del dirigente, se ritenuto idoneo, ad altro incarico ovvero il collocamento a disposizione per il periodo massimo di un anno con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, viene disposto il licenziamento. Quando la valutazione negativa riguardi un dirigente assunto con il contratto di cui all'articolo 20, è disposta in ogni caso la risoluzione del contratto. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere alla copertura dei corrispondenti posti in organico.

9. I provvedimenti di collocamento a disposizione e di licenziamento di cui al comma precedente vengono assunti dalla Giunta regionale. Essi vengono adottati sulla base delle risultanze del procedimento di valutazione che si conclude, a seconda del diretto interesse, con un atto formale della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

10. I provvedimenti di cui all'ottavo comma, a pena di nullità, devono essere adottati:

a) previa contestazione al dirigente della valutazione negativa ampiamente motivata;

b) previa acquisizione delle controdeduzioni, per le quali deve essere concesso al dirigente termine non inferiore a giorni quindici dalla comunicazione della valutazione;

c) nel pieno rispetto delle disposizioni in materia dettate dal contratto collettivo nazionale di comparto per l'area dirigenziale.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa rinvio al codice civile ed al contratto collettivo nazionale di comparto per l'area dirigenziale.

(39) Vedi, anche, il *D.P.G.R. 26 febbraio 2003, n. 30*.

(40) *L'art. 34, L.R. 23 marzo 2010, n. 10* ha abrogato le norme della presente legge con essa in contrasto o incompatibili, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36 della stessa legge).

(41) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 6, comma 1, L.R. 28 maggio 2002, n. 6*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 26 agosto 2002, n. 19*. Il testo precedente era così formulato: «3. La Giunta regionale istituisce e disciplina con atto di organizzazione un Nucleo di valutazione che dura in carica tre anni. Il Nucleo è composto da tre esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione esterni all'Amministrazione regionale. Uno dei tre esperti è nominato su designazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.».

(42) Lettera così sostituita dall'*art. 43, comma 8, L.R. 7 maggio 2002, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «b) la verifica, mediante comparazione dei costi e dei rendimenti, della realizzazione degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.».

(43) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 6, comma 2, L.R. 28 maggio 2002, n. 6* è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 2, comma 2, L.R. 26 agosto 2002, n. 19*. Il testo precedente era così formulato: «5. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente alla Giunta regionale. Esso è coadiuvato, per le incombenze di carattere istruttorio, da un'apposita struttura da costituire con atto di organizzazione all'interno della Direzione generale del personale e dell'organizzazione.».

(...)